



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

Fiesco, 27 GEN. 2022
Prot. 536

AGGIORNAMENTO PROCEDURA VERIFICA GREEN PASS MODALITA' OPERATIVE - VERSIONE 2022

In esito alla pubblicazione del DPCM del 12 ottobre 2021 e del Decreto Legge 21 settembre 2021 n.127, è stata adottata la procedura operativa per le attività di verifica dei Green Pass dei lavoratori e visitatori diversi dagli utenti che, per quanto riguarda, la Pubblica Amministrazione.

Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, al fine di limitare l'andamento crescente della curva dei contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte.

La procedura operativa viene conseguentemente aggiornata come segue.

SCOPO PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass base e rafforzato) per l'accesso ai luoghi di lavoro dei dipendenti e soggetti equiparati, e per l'accesso agli uffici da parte dei cittadini e utenti. L'obiettivo è di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

I controlli del Green Pass base e rafforzato:

- devono essere svolti al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti e soggetti equiparati e dell'accesso agli uffici da parte dei cittadini e utenti;
- devono essere svolti direttamente dal datore di lavoro-titolare;
- in alternativa possono essere svolti da soggetti esterni previa convenzione, accordo o contratto di responsabilità ai sensi del Reg. UE 2016/679.

La persona incaricata per effettuare le operazioni di controllo della certificazione verde è designata e istruita dal titolare o dai soggetti esterni convenzionati.

Da un punto di vista di automazione dei controlli all'ingresso, salva sempre la possibilità di effettuare i controlli tramite l'app verifica c-19, è possibile l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura. In caso di controlli esclusivamente automatici, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale verificheranno le assenze non dovute ad altro motivo legittimo (permessi, ferie, etc.) e provvederanno a comunicare all'interessato, anche tramite e-mail, l'assenza ingiustificata rilevata per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

Per gli enti aderenti alla piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è possibile verificare i green pass tramite l'interazione asincrona tra la stessa e la piattaforma nazionale-DGC;

- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPA, il controllo può essere effettuato mediante l'interazione asincrona tra il portale istituzionale Inps e la piattaforma nazionale-DGC;
- per le PA con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, invece, è possibile procedere ai controlli mediante una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la piattaforma nazionale-DGC.

a) L'incaricato al controllo, al momento dell'ingresso, richiede all'interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).

b) L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" legge il QR Code.

c) L'APP mostrerà all'Incaricato al controllo le seguenti informazioni:

a. Validità della certificazione verde (Green Pass)

b. Nome cognome e data di nascita dell'intestatario.

d) Per accertare l'identità dell'interessato, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.

e) L'incaricato consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato che, seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID-19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127).

f) L'incaricato non consente l'accesso all'interessato qualora l'applicazione dia esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass).

g) L'incaricato non consente l'accesso all'interessato che presenta una Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.

h) L'incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.

i) L'incaricato non deve effettuare:

a. Fotografie

b. Copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)

j) L'incaricato al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.

k) L'incaricato al controllo non può cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.

l) L'incaricato avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

Al fine di evitare ritardi o code causate dall'attuazione delle modalità di controllo del possesso del Certificato Verde:

il datore di lavoro-titolare adotta misure organizzative come, ad esempio, la previsione dell'allargamento della fascia oraria di entrata ed uscita dei dipendenti, in accordo con

26010 – Fiesco – CR – Via Roma, 30 – Tel. 0374/370014 Fax 0374/370862

e-mail: protocollo@comune.fiesco.cr.it PEC: comune.fiesco@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

l'implementazione da parte dei Comuni dei PSCL (Piani degli Spostamenti Casa Lavoro) che identifichino e promuovano azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento.

STRUMENTI DI VERIFICA

Il datore di lavoro-titolare o il soggetto terzo convenzionato mette a disposizione degli incaricati al controllo i dispositivi necessari per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

L'incaricato non utilizza dispositivi privati per lo svolgimento dell'attività indicata nella presente procedura.

MISURE PER FLESSIBILITA' E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Per consentire almeno la flessibilità, le nuove norme prevedono che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni inerenti il possesso o meno del Green Pass rafforzato (o l'esenzione) con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Qualora, in dipendenza di tali comunicazioni anticipate, si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il datore di lavoro può attivare in via d'urgenza convenzioni tra enti senza particolari formalità oppure misure di riorganizzazione interna, quali la mobilità tra uffici o aree diverse al fine di fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di Green Pass rafforzato.

TRATTAMENTO DEI DATI

In base a quanto disposto dal DPCM del 12 ottobre 2021 e come confermato anche dal Garante della Privacy, l'attività di verifica non deve comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.

DESTINATARI DEI CONTROLLI

Le norme adottate dal Governo stabiliscono che devono essere verificati i Green Pass dei lavoratori (Green Pass rafforzato) e dei cittadini e degli utenti (Green Pass base e rafforzato per gli utenti biblioteca) che si recano presso gli uffici per fruire dei servizi della PA stessa.

Pertanto, per accedere ai luoghi, oltre a quelli dei dipendenti e dei cittadini e utenti, devono essere controllati anche i certificati dei dipendenti delle imprese di manutenzione, del personale addetto al rifornimento dei distributori automatici, dei consulenti e dei collaboratori, dei prestatori ed dei frequentatori di corsi di formazione, dei corrieri, delle autorità politiche e dei componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali, nonché dei visitatori, che accedono per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro evento.

Sono esclusi dall'obbligo di possedere il Green Pass (rafforzato o base) soltanto i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (nel caso in cui siano lavoratori dipendenti, nelle more della predisposizione dell'apposito QR Code, tale certificazione deve essere comunicata dal lavoratore al medico competente e da questi agli incaricati dell'ufficio del personale affinché sia disposto l'esonero dalla verifica del possesso del Green Pass rafforzato).

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

E' sempre possibile per i soggetti passibili di controllo, nelle more del rilascio e/o dell'eventuale aggiornamento dei certificati, esibire documenti cartacei o informatici rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private che attestino una delle condizioni di validità del Green Pass rafforzato.

DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO

Le nuove norme precisano che per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna PA o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

Il dirigente apicale può sia impartire direttamente le modalità attuative delle attività di controllo che delegare la funzione, purché con atto scritto, a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.

INFORMAZIONI SULLE CONSEGUENZE DELL'ACCESSO IN MANCANZA DI GREEN PASS

A decorrere dal 15 febbraio p.v., le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, dovranno possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il green pass "rafforzato" e saranno tenuti ad esibirlo.

Il possesso del certificato verde "rafforzato", la cui verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, ai sensi del suddetto art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.

L'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del green pass "rafforzato" e all'accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l'osservanza, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.



IL SINDACO
Piacentini Giuseppe